



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 15444 del 2014, proposto da:

Simona Cappa, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Maravalle presso il cui studio in Roma, viale Eritrea, n. 9 elettivamente domicilia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domiciliario;

***nei confronti di***

Andrea Calzuolo, Luciana Nardecchia, Fiorina Libera Cosentino, Irene Belfiore;

***per l'annullamento***

del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nella parte in cui non consente l'integrazione delle medesime graduatorie ex permanenti III fascia attraverso il reinserimento dei docenti abilitati all'insegnamento, già presenti nelle stesse e nel corso dei successivi aggiornamenti cancellati per non avere presentato la domanda;

del predetto D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 nella parte in cui agli articoli 9, commi 2 e 3

e 10, comma 2 prevede quale unica modalità di presentazione della domanda di aggiornamento la modalità web e come motivo di esclusione dalla procedura “la domanda presentata in modalità difforme da quanto prescritto ai commi 2 e 3 dell’art. 9”, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;

della nota MIUR a prot. n. 999 del 9 aprile 2014;

del d.d. a prot. n. 22141 del 18 agosto 2014 dell’USR per il Lazio – Ufficio X – Ambito Territoriale Provincia di Roma relativo all’elenco del personale idoneo all’insegnamento della lingua straniera per la Scuola Primaria nella parte in cui non annovera la ricorrente; delle GAE del personale docente delle Scuole dell’Infanzia e Primaria ed educativo della Provincia di Roma per il triennio 2014-2017 nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nella GAE di III fascia, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle GAE in quanto depennata e in particolare nell’elenco degli idonei all’insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria – III Fascia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la ricorrente, è stata iscritta nelle graduatorie permanenti per l’insegnamento nella scuola primaria - elenco degli idonei all’insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria – III Fascia dell’USR per il Lazio – A.T. Provincia di Roma dall’anno 2000 e che la sua iscrizione perdurava fino all’a.s. 2008/2009 con 17 punti, ma che dal successivo D.M. n. 42 del 2009, non avendo maturato ulteriori requisiti atti ad incrementare il punteggio nella graduatoria, non provvedeva al relativo

aggiornamento, ciò comportando il suo depennamento;

Avuto riguardo al precedente specifico pronunciato sull'argomento dalla sezione con la sentenza n. 27460 del 2010, di recente confermata dal Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 3658 del 14 luglio 2014, ma vedi anche ord.ze nn. 7836/2014, 3505/2014 e 3499/2014);

Ritenuto che va fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio e che in relazione all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione e con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in avanti MIUR) dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra

indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare

l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto dispone l'iscrizione con riserva della ricorrente nelle GAE - elenco degli idonei all'insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria – III Fascia nell'USR del Lazio – Ambito Territoriale di Roma;
- autorizza parte ricorrente alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione.

Fissa la trattazione della causa alla pubblica udienza del 17 dicembre 2015.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)